

Le misure per l'incremento della produttività del lavoro

di Alessandro Corvino

Avvocato

Collaboratore Adapt - Centro Studi Internazionali e Comparati sul diritto del lavoro e sulle Relazioni industriali



Quadro normativo

- Art. 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, conv. in legge 24 luglio 2008, n. 126 Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro
- Art. 5, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, conv. in legge 28 gennaio 2009, n. 2 Detassazione contratti di produttività
- Art. 2, commi 156 e 157, legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)
- Art. 53, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122 Contratto di produttività
- -Art. 1, comma 47 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)



Prassi

- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 287/E dell'8 luglio 2008
- Interpello Ministero del lavoro n. 27 del 4 agosto 2008
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 49/E dell'11 luglio 2008
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 451/E del 25 novembre 2008
- Interpello Ministero del lavoro n. 25 del 20 marzo 2009
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 190/E del 22 luglio 2009
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 83/E del 17 agosto 2010
- Circolari Agenzia delle Entrate n. 47/E e 48/E del 27 settembre 2010
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 130 del 14 dicembre 2010
- Circolare Agenzia delle Entrate Ministero del lavoro n. 3/E del 14 febbraio 2011



Le misure sperimentali per il 2008

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Somme erogate dal <u>1° luglio al 31 dicembre 2008</u> (12 gennaio 2009) a livello aziendale per:

- a) prestazioni di lavoro straordinario;
- b) prestazioni di lavoro supplementare o prestazioni rese in funzione di clausole elastiche (contratti di lavoro a tempo parziale antecedenti all'entrata in vigore della legge);
- c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

BENEFICIO: Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, applicata dal sostituto d'imposta, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.

LIMITI: Importo complessivo delle somme non superiore a 3.000 euro lordi.

SOGGETTI: Prestatori di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, che, nell'anno 2007, abbiano percepito un **reddito non superiore a 30.000 euro** (soggetto a tassazione ordinaria), **anche in relazione a più rapporti di lavoro.**



I benefici per gli aa. 2009 e 2010

AMBITO DI APPLICAZIONE:

- Somme erogate dal <u>1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 (31 dicembre 2010)</u> a livello aziendale:
- c) in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.
- **BENEFICIO:** Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, applicata dal sostituto d'imposta, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore.
- LIMITI: Importo complessivo delle somme non superiore a 6.000 euro lordi.
- **SOGGETTI:** Prestatori di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, che, nell'anno precedente, abbiano percepito un **reddito non superiore a 35.000 euro** (soggetto a tassazione ordinaria), **anche in relazione a più rapporti di lavoro.**



Ambito di applicazione

Somme EROGATE dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 (31 dicembre 2010):

Le somme devono essere effettivamente erogate dal sostituto d'imposta. Trova applicazione il generale **criterio di cassa**, indipendentemente dal periodo di maturazione delle somme.

Soggetti beneficiari:

Prestatori di lavoro subordinato appartenenti al settore privato:

sono esclusi i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad es. co.co.pro.)

Reddito nell'anno precedente non superiore a 35.000 euro lordi, soggetto a tassazione ordinaria (art. 49 TUIR):

può essere relativo a più rapporti di lavoro dipendente (ad es. pensioni, assegni ad esse equiparate), con esclusione dei redditi di altro genere acquisiti (ad es. autonomo, di fabbricati). Sono esclusi i redditi assoggettati a tassazione separata.



Quali somme?

- somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario (anche forfetizzato), per lavoro notturno ordinario, per lavoro supplementare;
- indennità e maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di orario articolato su turni, orario a ciclo continuo o sistemi di "banca delle ore";
- indennità di reperibilità, di disagio;
- maggiorazioni retributive per lavoro festivo;
- premi presenza, di rendimento, una tantum, "consolidati";
- compensi erogati per R.O.L. residui o per periodi di ferie e permessi non fruiti;

• . . .

<u>a condizione che siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività legati all'andamento economico dell'impresa.</u>



Condizione di applicazione fino al 2010

Per essere sottoposte a tassazione agevolata, le somme devono essere previste dai **contratti collettivi**, ma possono anche essere previste **in modo unilaterale dal datore di lavoro**.

In tal caso, la correlazione tra somma corrisposta e parametri di produttività deve essere **documentata** da parte del datore di lavoro (ad es. mediante comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta; possibilità di dichiarazione della giustificazione nel CUD).



In particolare...

A) PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO (Art. 3, D.lgs. n. 66/2003)

Prestazioni effettuate oltre l'orario normale di lavoro, così come stabilito dalla **legge** (40 ore settimanali) o dai **contratti collettivi** nazionali, territoriali o aziendali.

In caso di **limiti alla durata giornaliera** della prestazione lavorativa, fissati dall'autonomia privata, la prestazione eccedente rientra nel regime di tassazione agevolata, in quanto considerata "straordinario" dal punto di vista retributivo.

L'imposta sostitutiva si applica sia nell'ipotesi di **straordinario forfetizzato**, sia per le altre tipologie, purché sussista il **vincolo di correlazione con i parametri di produttività.**

Sono assoggettate a tassazione agevolata le **somme complessivamente erogate** a titolo di straordinario (retribuzione ordinaria e maggiorazione).



B) PRESTAZIONI DI LAVORO SUPPLEMENTARE O RESO SULLA BASE DI CLAUSOLE ELASTICHE (part-time) (Art. 3, D.lgs. n. 61/2000)

Prestazioni di **lavoro supplementare** (reso oltre l'orario concordato, ma nei limiti dell'orario a tempo pieno), nel rispetto del numero massimo di ore effettuabili e delle causali stabilite dai **contratti collettivi**, o rese sulla base di **clausole elastiche** (diritto a variazioni in aumento della prestazione lavorativa nel part-time verticale o misto), nel rispetto di condizioni e modalità della variazione in aumento, nonché dei limiti massimi fissati dai **contratti collettivi.**

È assoggettato a tassazione agevolata l'**intero compenso** erogato per prestazioni rese oltre l'orario concordato.



C) PRESTAZIONI DI LAVORO NOTTURNO (Art. 1, Artt. 11 ss., D.lgs. n.66/2003)

Prestazioni **ordinariamente** (nell'ambito della ordinaria organizzazione dell'orario di lavoro su turni o rese da lavoratori non turnisti) o **occasionalmente** effettuate nell'arco del periodo notturno, secondo la nozione di lavoro notturno definita dalla **contrattazione collettiva**.

Nei casi di lavoro notturno ordinario o occasionale sono assoggettate a tassazione agevolata le **somme complessivamente erogate** (retribuzione ordinaria ed indennità o maggiorazioni) **in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate**, purché comunque funzionali ad incrementi di produttività.



D) LAVORO NORMALMENTE PRESTATO IN BASE A ORARIO SU TURNI, ORARIO A CICLO CONTINUO O SISTEMA DI "BANCA DELLE ORE"

Rientrano nel regime di tassazione agevolata le indennità o le maggiorazioni di turno o le maggiorazioni retributive corrisposte, quando l'organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta, ma anche quando venga applicato un nuovo e più ampio schema che incrementi la produttività.

E) COMPENSO PER LAVORO FESTIVO

È soggetta a imposta sostitutiva la **maggiorazione** corrisposta al lavoratore che, con spostamento definitivo del turno di riposo settimanale, sia tenuto a prestare lavoro ordinario la domenica.



I benefici per il 2011

AMBITO DI APPLICAZIONE:

Somme erogate dal <u>1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011</u> in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

DETASSAZIONE: Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, applicata dal sostituto d'imposta (come per i precedenti anni).

LIMITI: Importo complessivo delle somme non superiore a 6.000 euro lordi.

SOGGETTI: Prestatori di lavoro subordinato appartenenti al settore privato, che, nel 2010, abbiano percepito un **reddito non superiore a 40.000 euro.**



La novità: il ruolo della contrattazione

Somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali: non detassabili le somme corrisposte sulla base di premi legati alla produttività o all'incentivazione stabiliti sulla base di pattuizioni personali o come atti unilaterali dell'imprenditore.

Forme di collegamento tra le voci retributive e la produttività

- a) rinvio ad accordo collettivo già esistente, di livello aziendale o territoriale
- b) **stipula di un nuovo accordo collettivo**, a livello territoriale o (validi anche anche accordi quadro, cioè validi per una pluralità di settori) o aziendale (anche essere di rilevanza nazionale come in caso di imprese con pluralità di impianti e siti produttivi).

E' sufficiente che i contratti prevedano modalità di organizzazione del lavoro che siano, in base a una valutazione della parte datoriale, tali da perseguire una maggiore produttività e competitività aziendale, senza che sia necessario che l'accordo o il contratto collettivo espressamente e formalmente dichiari che le somme corrisposte siano finalizzate a incrementi di produttività.



Vantaggi (diretti e indiretti)

- Minore tassazione dei compensi "variabili", pari alla differenza tra le attuali aliquote progressive a scaglioni e l'imposta sostitutiva;
- Minore carico fiscale in capo al dipendente, conseguente all'aumento delle detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia (che diminuiscono all'aumentare del reddito);
- Minor prelievo fiscale relativo alle addizionali, che ha per base imponibile la stessa determinata ai fini IRPEF.

Avv. Alessandro Corvino www.adapt.it alessandro.corvino@adapt.it